

## **STATUTO DENOMINAZIONE**

Art.1) - E' costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:  
"ARIV - Associazione Italiana Ricerca e Informazione per la  
Vitiligine - ONLUS" denominata anche "ARIV ONLUS"

## **SEDE**

Art.2) - L'associazione ha sede legale in Cesano Maderno via Borromeo n. 29.  
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

## **DURATA**

Art.3) - L'associazione ha durata illimitata.

## **SCOPO**

Art.4) - L'associazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà morale e sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, avendo lo scopo principale di informare e supportare gratuitamente, offrire altresì un adeguato sostegno psicologico ai pazienti affetti da vitiligine e alle loro famiglie.  
Per raggiungere compiutamente la sua finalità, l'Associazione potrà anche finanziare altre onlus o enti pubblici che effettuano progetti di ricerca inerenti il suo scopo sociale.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, oppure associarsi con altre istituzioni, nell'ambito degli scopi statutari. In quanto tale, l'Associazione non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere in via accessoria raccolte pubbliche di fondi anche mediante l'organizzazione di eventi, offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

## **SOCI: CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**

Art.5) - L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori.

A - Sono soci fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

B - Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota sociale, e che ne condividono gli scopi e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento, e che vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.

C - Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli Enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione, verranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tutti i soci partecipano all'Assemblea dei soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

## **PATRIMONIO**

Art.6) - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art.7) - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori.

## **ASSEMBLEA**

Art.8) - L'assemblea è costituita da tutte le categorie dei soci ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito :

- alla nomina e/o revoca del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e/ o revoca del collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.9) - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure nei casi di urgenza a mezzo telefax che risulti ricevuto, con un preavviso di almeno tre giorni.

Art.10) - Hanno diritto ad intervenire e votare in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione.

Ogni socio maggiore di età ha diritto di votare in tutte le deliberazioni assembleari comprese quelle relative ad approvazione e modifiche statutarie, approvazione e modifiche dei regolamenti e nomina degli organi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Essendo l'Associazione a carattere nazionale è previsto il voto per delega e ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non organo o membro di organi dell'Associazione, fornendo delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e adottate con il voto della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea designa un segretario, scelto anche al di fuori dei componenti dell'associazione.

Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art.11) - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri. I membri del consiglio di amministrazione o quanto meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo debbono essere eletti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.12) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Art.13) - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare e/ o revocare i poteri stessi al presidente o ad uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

L'ufficio di membro del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso di tutte le spese documentate per l'espletamento dell'incarico.

## **PRESIDENTE**

Art.14) - Il Consiglio Direttivo, se non via già provveduto l'assemblea, nella prima riunione provvede a nominare il presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, un segretario ed il tesoriere.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il presidente, anche con l'assistenza del segretario, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali dell'assemblea e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci i quali hanno diritto, a loro spese, di chiederne estratti.

In assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della associazione, spetta al Vice Presidente.

Art.15) - Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati a norma di legge, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Tutte le attribuzioni previste in capo al presidente possono essere delegate ad altro componente del Consiglio Direttivo.

## **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

Art.16) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **CONTRATTI DI LAVORO E RESPONSABILITA'**

Art.17) - Per raggiungere il proprio scopo sociale l'associazione potrà assumere personale dipendente con deliberazione presa dal Consiglio Direttivo, al quale spettano tutte le competenze riguardanti il rapporto con i lavoratori dipendenti.

L'associazione potrà inoltre stipulare contratti di collaborazione o di lavoro autonomo regolati ai sensi di legge, in base agli indirizzi di attività deliberati in sede assembleare o dal Consiglio direttivo.

Art.18) - L'associazione, in relazione alla attività svolta, sarà tenuta ad assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei propri consiglieri, dipendenti e collaboratori.

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art.19) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto, ai sensi di legge, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Art.20) - Il collegio dei revisori da nominarsi quando obbligatorio per legge e quindi se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea, la quale designa il presidente.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di tesoriere.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

### **NORME APPLICABILI**

Art.21) - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ed eventuali successive modificazioni.